

57

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1869.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da 1 Deputato Sellaifi

nella tornata del 2 Maggio 1868.

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

1.

Uffizi che non l'ammettono

2. 3. 6.

Data della lettura alla Camera

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

Progetto di Legge

per una imposta sulla consumazione dei macinati
provenienti dai cereali, dai legumi secchi, dalle ca-
stagne, dal riso - e del riso in grano.

Art. 1°

È imposta a favore dello Stato una tassa di con-
sumazione sulle farine provenienti dal macinato dei
prodotti agricoli qui appresso descritti, come pure del
riso in grano, giusta la tariffa seguente:

Farina di Grumento, a quintale — £ 2. —
Simp. a doppia macinatura — 3. —
Simp. detta Farinella — 1. —
Simp. di Granturco e Legale — 1. —
Simp. di Avena — — 1. —
Simp. di altri cereali, legumi secchi e castagne — .50.
Simp. di riso, o riso in grano — 2. 50.

Art. 2°

Tale imposta nelle Città murate, ed altri luoghi re-
almente chiusi, farà puenza all'atto dell'introduzione
del rispettivo geneve, salvo il caso di transito e di deposito,
per quali faranno da applicarsi le norme ora vigenti
sul Dazio-comune murato. E tuttociò senza pregiudizio
delle disposizioni portate dal Decreto legislativo 28
Giugno 1866, N. 3018, che continueranno ad essevere in
vigore, con estensione, all'attivarsi di questa legge, alle
Province Venete e Mantovana, nelle quali cesserà con-
temporaneamente il diritto di puenza e forno ivi eser-
cito nei comuni aperti.

Art. 3°

Il proprietario e l'esercente di un mulino, sito entro Città o luoghi chiusi, dovranno solitamente farlo fornire allo Stato proporzionale cauzione per l'imposta stabilita colla presente legge per caro di manutegnere e di conservare nell'interno delle Città o luoghi stessi di altri de' generi di cui il precedente Art.

Art. 4°

Nei Comuni e luoghi aperti l'imposta sarà surrogata da una tassa personale, di cui si terranno responsabili i Comuni medesimi e corrispondente a lire 3 per ogni abitante, che nel 1^o Gennaio di ogni anno risulti iscritto nella rispettiva anagrafe.

Art. 5°

Pella percezione dell'imposto complesivo di questa tassa, sarà ogni anno, prima dell'espiso del Giugno, ripartita la popolazione di ogni comune (con riguardo alle esclusioni qui appresso fissate) in tre classi; imponendo ciascuna de' registrati nella prima in vagione di $\frac{11}{20}$, quelli della seconda in vagione di $\frac{6}{20}$, e quelli della terza in vagione di $\frac{3}{20}$.

Art. 6°

Saranno eccettuati dall'elenco degli imponibili:

1^o Li assolutamente miserabili.

2^o Li minori d'anni 14 compiuti, e maggiori dei 65 per se compiuti.

3^o I militari e le guardie di Finanza mentre sono

(33)

in servizio, e fino al^{lo} un anno dopo il riportato congedo definitivo.

Art. 6. Gli orfani matureranno fino all'età di anni 17 compiuti.

Art. 7.

Tanto la classificazione quanto l'esclusione degli imponibili, di cui gli Art. 5 e 6. faranno operate da una Commissione di cinque membri, di cui uno farà il Sindaco come Presidente, e gli altri verranno nominati metà dal Consiglio Comunale e metà dal Prefetto, al quale resta dovuto il giudizio inappellabile in caso di ricorso contro le deliberazioni della Commissione stessa.

Art. 8.

L'imposta farà da ogni anno per cetta di regola mediante appalto, il corrispettivo del quale gli sarà abbonato dallo Stato per primo dei due versamenti, i quali dovranno farsi nella Cassa della Tesoreria Provinciale in due equali rate, l'uno scadibile il 31 Agosto e l'altro il 15 Dicembre d'ogni anno.

Art. 9.

I contribuenti faranno tenuta a pagare la tassa al Comune in due rate uguali, l'uno scadente il 15 Agosto e l'altro il 30 novembre d'ogni anno.

Art. 10.

L'appaltatore sarà obbligato a ricevere il podisca-

mento della tassa, che dal contribuente venisse offerto, vi forniente, riguardante, segala o visto. E ciò al prezzo delle mercanziali che faranno pubblicate a cura dei rispettivi Municipi, con diminuzione dell'10 per 100, e col diritto di rifiuto de' generi non sani o di qualità al doppio della medesime.

Art. 11.

La presente legge andrà in attività col 1º Gennaio 1869, ed a datarne da tal giorno le disposizioni dell'Art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866 N° 3023, faranno applicare e già andò avveduti provenienti dai titoli del debito pubblico, per quali si riscuoteva l'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione di questa legge.

Firmato - P. Lattes

Onorevoli Colleghi

La votazione definitiva di ogni legge, dopo la sua discussione, venne evidentemente dal nostro Regolamento ordinata nella contemplazione del capo, che la Camera, dopo avere ammesso sulla massima che i singoli articoli, non possa pur riconoscere che il loro insieme non risponde allo scopo. Avrai tu liberò quindi, senza inconveniente di incovenienza, rigettare la tappa sulla manifatturazione dei cereali. E ciò io confido che farrete per fare.

Io benissimo quali e quante stirigenti bisogni della pubblica finanza inducano la necessità di riceverne a più duri sacrifici; onde è ch'io pure mi temi unito alla nostra maggioranza nello stanziare, in massima, l'affrancamento di questo cespote diventato. Se ora, pertanto, esprimo il voto che la legge sia respinta, egli è ch'io sono convinto potersi per altra men difficile e più sicura via raggiungere l'intento. E questa via io credo mio debito segnalare alla sapienza nostra.

Cio, forse, potrebbe alcuno reputare aver dovuto con migliore opportunità farsi nel corso della proposta discussione. Quando si consideri però che nel suo estinzione, la mia, come voi riscontrerete, anzichè emendamento o controproposta, è una legge tutt'affatto distinta ed esistente per sé, si riconoscerà che preparatamente dovevate dove era proporsi. Vogliate Dunque prendetela in considerazione, e pertantemani intanto di esporvi le ragioni sulle quali io consiglio la rejzione dell'una e l'adozione dell'altra proposta.

Voi tutti senti, Onorevoli colleghi, converrete che prima

condizione d'una buona legge s'imposta sia la possibilità di determinare la quantità dell'ente imponibile. A risolvere il problema, nella questione del Macinato, farebbe più agguantato sul contatore meccanico. Potete voi però fidare sulla sua sufficienza? Io ben convegno che, in questa materia, l'accostamento anche solo in via approssimativa del nuovo dei giori della macina potrebbe accettarsi. Ma da quali criteri risulta stabilita tale condizione? Certo che l'inventore vi avrà detto che la sua macina ha risolto il problema. Questo però è senza dubbio quanto devono avere approvato tutti gli autori delle precedenti, e che pur vissero costantemente ad una delusione.

Il giudizio sulla bontà della nuova bisogna quindi rimetterlo ad esperienza fatta. Né certo voi chiamerete esperienza la prova in corso ne' mulini de' Pennai. In questi argomenti non è la prova, che mi permetterà di nominare di teoria od accademica, quella che valga; la prova vera è quella che il congegno fabbri quando troverà praticamente, e solo, di fronte al naturale suo avversario, il magugnaj. Ma di esso frustrati gli sforzi di questo a nascondere la somma vera del lavoro eseguito; ed allora voi potrete dire che l'esperienza fatta per nuovo congegno.

Prima di tal punto, l'applicazione di esso non farà che un esperimento, esperimento da cui potrebbe uscire ciò che domandate, ma che potrebbe anche interamente fallire. Ed in tali condizioni, come azzardarsi a giocare l'esito di una imposta, di cui la sola ultima necessità al riordino della nostra finanza può giustificare l'adozione?

Trope però altrettanti: valehe, cioè, questo contatore ad accettare i lavori del mulino; Dico di più: a favori conosce e pure

le qualità se' favoriti macinati, e' vero fuo questo ne
cessario ad applicare la tassa, ch'è differenziata. - E' tutta en
via puramente ragioni vi sconsiglierebbero dall'auertarla.
Proprio di fatto, infatti, dovrebbe concordarsi di tutte quelle misa
sure di prudenza che vor dettate dal 15.^o al 19.^o articolo ti
della legge, misure non attinenti a titubili che colla tra
crezione di un nuovo servizio d'impiegati, lo stipendio e
de' quali assorbiva notevolissima parte degli introiti.
E con ciò almeno si conseguisse quanto si cerca! Ma in
questi nuovi funzionari, in questi agenti della Finan
za, de' quali il solo corrispettivo sara' a questo, come dis
si, di granissimo peso, e che non potranno ne
fchiamamente rimbombi, non riconosceròi più l'ova i
altrettanti frangivano inevitabilmente soprattutto col
ludere co' singnai e coi contribuenti a danno dello Stato?
Non vi parlo poi de' vari e non visitati territori, dove l'
applicazione del Contatore non farebbe possibile, per
che mancano le correnti pecunie, o quasi di acqua, vi
mancano conseguentemente gli opifici di mulino, e la
manifattura de' cereali operasi fra le famiglie median
te ordigni a mano. Voi non vorrete già sì ne lo propone
la legge? Soggettarvi tali paesi all'inquisizione domes
tica. Vi sara' perciò una parte dello Stato non sotto po
sta a questa tassa che pure voi intendete dover essere ge
nuale.

A che dunque riduravasi in pratica l'intento dei 60, o 70 milio
ni di lire che, invece la tassa del macinato, riprogettareb
bevi i suoi fattori? Determinare a quanto nefchia cosa,
certo io non posso; nefchia però assai; e forse altre ogni
provisione, dobbiamo senza dubbio pronosticarla.

Soi comprenderete come una delusione, ai questo argomento vi scribbe fatale alla nostra Finanza. Il piccolo vantaggio materiale che essa ne ricevrebbe farebbe di gran lunga insufficiente a compensare il pregiudizio ch'è sa moralmente ne riceverebbe.

E dopo ciò riflettete se, per conseguire tale risultato la prudenza vi permetta (poichè non giova dissimularlo, la tassa è profondamente e dappertutto impopolare) riflettete, dico, se la prudenza vi permetta di conservarne forse la pubblica quiete! — Per me, o Signori, la riformazione non fu per un solo momento dubbia; sicché pur convenerendo sulla manina, se lo conferma la mia odiosa proposta, colla quale altrettanti farò in contraddizione, il mio voto fu contrario a ciascheduno degli articoli riguardanti la forma di percezione.

Ed ora vengono all'argomenti le quali mi consigliavano il progetto che ho l'onore di presentarvi. Io sono certamente lontano appai dal pretendere di offrirvi una cosa buona; ma poichè buono relativamente è anche il meno cattivo, non esito a raccomandarvi, e spiegarevi intanto il mio piano.

La tassa che vi propongo è una tassa di consumazione, cereali ed altri prodotti agricoli ridotti a farina; cui aggiungi pure il riso, giacchè tapandone il consumo, l'industria così proficua di per sé valente nostre provincie nulla ne soffre.

Pella percezione voi troverete, Onorevoli Colleghi, che in quanto alle Città nuove ed altri luoghi effettivamente chiusi, io propongo la forma più semplice, e la meno dispendiosa fra le possibili; quella, dico, che ogni

governo preferì costantemente. È stato difficile della questione presentavasi nel trattare de' Comuni e luoghi aperti. Per la determinazione positiva dell'ente imposta dato alla consumazione facesse praticamente impossibile. Era cioè dunque una necessità ricorrere all'ipotesi. Tale sistema fuori il primo Governo Italiano, il quale, avendo gettato per 1806 una straordinaria impostazione di 15 milioni falliva l'imbardia, e ripartita fra il censimento, il commercio, ed il consumo di cereali e vino, a quest'ultimo riguardo pelle Città mura e luoghi chiusi adottò appunto la forma del dazio d'entrata, sottraendovi ne' Comuni aperti quella tassa, che fu poi detta del testatario o personale. Io non feci pertanto che seguir le tracce de' sapientissimi uomini d' Stato del primo Regno d'Italia; il che ho creduto opportuno di notare fino da questo momento, ad impedire che taluno avesse ad asserirne d'aver col mio progetto snaturato in parte l'indole dell'imposta.

Per quanto riguarda il proposito dato unitario di lire tre per ogni abitante, non ho bisogno di dirvi che lo determinai in contemplazione del complesso intorno a 1.70 milioni circa di lire, che paremi sufficiente intatto da questo rispetto di rendita. Nella quindi aggiungo in proposito. Quanto invece va comandando vivamente alla vostra attenzione, più la classificazione de' contribuenti. Quando noi supponiamo che non tutti consumano la qualità medesima di macinato né la medesima quantità, mentre i più agiati ricevano la qualità migliore, e chi ha la mensa abbondante di pane ne consuma indubbiamente (salvo inecolabili eccezioni) in quantità mag-

giore di chi è costretto a misurarlo a sé ed alla famiglia,
quando, dice, ciò in noi confidiamo, piano costretti a
concludere che l'uguaglianza della tassa farebbe
una ingiustizia. Aggiungete che, indipendentemen-
te dalla questione di consumo di pane, è equo che l'
imposta graviti meno su coloro che meno hanno.

Pell'attuazione del quale principio propongo il giudizio di
una Commissione (Art. 7.) Voi poi che questa for-
se proposte bensì dal Sindaco dell'inspettivo Comune
ma che due dei suoi membri fossero nominati
dal Prefetto, parendomi pericoloso (per motivi che vor-
gà comprendete, e che io proseguiò a voce) il rimettere
la classificazione esclusivamente alla rappresentan-
za comunale, od agli eletti da essa.

Ed ora un'ultima considerazione quanto alla forma.
Io propongo che il contribuente sia abilitato a farsi diffidare
alla tassa in frumento, quantunque, eguale o meno. - E
credo che questa disposizione sia per influire sul buon
esito della legge molto più vantaggiosamente che al-
tri potrebbe non appettarsi, quantunque, a non diffi-
cultare di troppo la condizione dell'appaltatore, ab-
bia escluso gli altri prodotti agricoli. Voi vedrete,
poi che fissai il 15 Agosto ed il 30 Novembre d'que-
anno, per farsi diffidare. La popolazione, ovale ad
i proprietari (di cui farà costituita gran parte degli
imponibili) nel due indicati momenti dell'anno, ten-
gono cervelli a loro opposizione. Potrebbero non avere
invece, accadrebbe anzi sovente che non avessero deci-
so, e cadessero quindi in nuova. Ma, abilitati a farsi dif-
fidare in natura, lo faranno. A chi opponesse che chi

ha il grano da portare all'appaltatore lo ha pure per vero
dovlo, io riprovarei appella domi alla costante esperien-
za. Il villano fa che podoiffaccendo al mazzinato una
tuta, paga il doppio, il triplo forse. E tuttavia, su cento,
novanta lasciano la mokenda. A tutela poi del conti-
bente, io proporsi nella mercanzia un limite all'ingor-
digia dell'appaltatore.

E d'altronde il podoiffare in natura anziché a contan-
ti jàrà facoltativo e non obbligatorio. Ben s'intende
che pitterà al regolamento il fissare i vari centri dove
il podoiffaccimento in grano potrà essere fatto; già che non
convenebbe costringere l'appaltatore a tenere in ogni
Comune un granaio aperto.

E qui chiedo con un avvertenza: Nella legge d'imposta
sul mazzinato venne introdotta la stenuta sui redditi
provenienti dai titoli del Debito pubblico. Non farò
nopo ripetere esser questa la più giusta parla impo-
ste, più giusta anzi quanto più que' redditi saranno
tagati in proporzione agli oneri che aggravano in
Italia ogni altro ceppito di ricchezza. — So pure l'
introdusse nel mio progetto. Giudicherete voi persa-
più logico formulata invece un'eparata legge, an-
ziché lasciata in vita ad una colla quale non ha-
no legame, e dalla quale pervagioni i fatti a con-
fondersi io non potrò staccarla.

giunto - Peltatis

C. M. Peltatis
di An



Monelli Collegh.

La intagiosa definizione di oggi
legge, dopo la sua discussione, sembra
evidentemente dal nostro Regolamento
ordinata sulla contemplazione
del caso, che la Camera, dopo avere
annegato, sia la riforma che
i singoli articoli, poche pur rivo-
-luisse che il loro insieme non
rispondesse allo scopo. Ma noi si è
libero quindi, senza incorrere nella
falsa di inerenza, rigettare
la tassa sulla manifatturazione dei
cereali. E ciò io confido che
sarete per fare.

So benissimo quali e quanto strin-
genti bisogni della pubblica
Finanza inducono la necessità
di ricorrere a più duri sacrifici,
ma d'è ch'io pure mi teni-
rutto alla nostra maggioranza
nello Stagliano, in massima
lo sfruttamento di questo capitale
di redditù. Se ora pertanto
esprimo il voto che la legge
sia respinta, aglihi è che io sono
convinto potersi per altra

men difficile e più sicura via
raggiungere l'intento. E questo
via io credo mio debito segnata
alla sapienza nostra.

Cioè, forse, potrebbe alcuno repro-
pare aver dovuto con maggiore
opportunità farsi nel corso della
popolare discussione. Quando si
consideri però che, nel suo estremo
secolo vivo come noi riscontrerem-
o qualche emendamento e contropoppo-
sto una legge tutt'affatto distinta
e esistente per sé, si riconoscerà
che separatamente Doria e De-
ciane proposero. Vogliate dunque
permettermi istanto di esporre
le ragioni per le quali io consiglio
la riforma dell'uno e l'adozione
dell'altro partito.

Nor tutti certo, onorevoli colleghi,
converrete che la prima condizione
di una buona legge d'imposta sia
la proficuità di determinare la
quantità dell'ente imponibile.
Di risolvere il problema sulla
questione del macinato

farebbero assegnamento sul folletto
marino. Votate voi però fidare sulla
sua sufficienza? Io ben convegno che,
in questa materia, l'ascertamento
anche solo in via approssimativa
del numero dei giri della marina-
potrebbe accettarsi. Ma da quale
critici risulta stabilita tale con-
venzione? Eroto che l'inventore ri-
avrà detto che lo suo machine
ha risolto il problema. Questo
però è sano dubbio quanto doma-
nre affiancate tutti gli autori
delle presunte, e che pur riu-
scono costantemente ad una delusione.
Il giudizio sulla bontà della nuo-
va cosa - quindi rimetterlo ad espe-
riental fatto. Mi certo voi chia-
mate esperienza la prova in
corso ne' simboli de' Muni. In
questi argomenti non è la prova
che mi permetterò nominare di
teoria od accademica, qualche
valga; la prova vera è quella
che il congegno subirà quando
troverà applicazione, e solo
di fronte al naturale suo avve-
nturo il meccanico. Ma andi e po-
pustrate gli sforzi di questo os-

maschere la forma vero-
lavoro eseguito; ad altra voce
potrete dire che l'esperienza
sta sul mero coniglio.

Primo di tal punto, l'applica-
zione di esso non sarà che un
esperimento; esperimento da cui
potrebbe uscire ciò che domandate
ma che potrebbe anche interamente
fallire. Ed in tali condizioni
come avranno alfi a giocare non
di una impresa, di cui la sola
ultima incisiva al riordino della
nostra Pianura può giustificare
l'adizione?

Boppe però altimenti valga
cioè questo contatore ad eseguire
i lavori del mulino; Dico dunque
a farvi conoscere pure le qua-
lità dei prodotti macinati,
estremo per questo meccanismo
ad applicare la tassa che è di
semplice. E tuttavia propongo
che ragioni vi consiglierebbero
dell'adottarlo.

L'uso di esso, in fatto domanda-

ricordarsi di tutte quelle misure
 di precauzione che noi abbiamo
 fatte al 19° rituale della legge,
 misure non altrettanto attuate
 che colla creazione di un
 nuovo esercito di impiegati, lo
 stipendio di quali riportava
 notevolissima parte degli introiti.
 E con ciò altresì si conseguiva
 quanto si aveva. Ma in
 questi nuovi funzionari, in
 questi agenti della Finanza,
 di quale il solo complesso
 sarà a questa, come si può,
 di granissimo peso, e che non
 pertanto saranno mechiamente
 retribuiti, non riconosca
 voi fin d'ora altrettanti
 ringraziati inestimabilmente sojus-
 ti a collaudare coi magistrati e
 coi contribuenti a favore dello Stato.
 Non vi parlo poi de' vari e
 non ristretti territori, dove l'affi-
 ciazione del fondatore non sarebbe
 possibile; perché mancano
 le correnti pecunie, o quasi, di
 regno, ri mancano conseguente-
 mente gli uffici di mutuo

e le maximarie dei crimi
operati fra le famiglie me-
diane origini a mano.

Voi non vorrete già (se no-
proponete la legge) soggettare
tali paesi all'infusione
domestica. Vi sarà perciò una
parte dello Stato non sottoposta
a questa tassa che pure non
intendete farre giammai generale.

A che dunque ridurrà in po-
tia l'intento dei 60 o 70 milio-
ni di lire che, mena la tassa
del macinato, riporrebbe
i suoi fattori? Determinare
a quanto macchina cosa,
certo io non potrei; ma ch'è
più spai, e forse oltre ogni
previsione, dobbiamo senza dubbi
pronosticarla.

Voi comprendete come una deci-
sione in questo argomento rispo-
rebbe fatale alla nostra Finanza.
Il piccolo vantaggio materiale
che fa inrisentirebbe, sarebbe
di gran luogo insufficiente
a compensare il pregiudizio

5/3

ch'esso moralmente mi rifiuti
e rebbe.

E dopo ciò riflettete se, per conseguire tale risultato, la prudenza mi permette (poiché non giova rifiutarlo, la tasso e profondamente e l'appertutto impopolare) riflettete Dio, se la prudenza mi permette di compromettere forse la pubblica quiete! -

In me, o Signori, la risoluzione non fu per solo momento dubbia, sicché, pur convincedo sulla sufficienza, se lo conferma la mia diritta proposita, colla quale ultimamente varii in contraddizione il vostro voto fu contrario a ciascheduno degli articoli riguardanti la forma di percezione.

Ed ora dirugo alle ragioni le quali mi consigliarono il progetto, che ho l'hore di presentarvi. So sono certamente lontano affatto dal pretendere di offrire una cosa buona; ma poiché buono relativamente è anche il meno cattivo, non esito a raccomandare e spiegare intanto il mio piano.

La tesa che vi propongo è
una tesa di consumazione di
cereali ed altri prodotti agricoli
prodotti a farina; cui aggiungo
pure il riso, giacché l'importazione
di riso, industria così pro-
fonda di sé per alcune nostre
provincie molto mi soffre.
Nella percezione voi troverete,
Quoniamoli Fogli, che in quan-
telle fette riunite ed altri luoghi
effettivamente chiusi, io propongo
la forma più semplice, la
più sicura, e la meno dispen-
siosa fra le possibili; quella
cio, che ogni giorno preferis-
co costantemente. Il lato difficile
della questione presentarsi nel
trattare dei granini e luoghi aperti
in cui la determinazione positiva
dell'ente importato dato alla
consumazione, sarebbe pratico-
mente impossibile. Era dunque
dunque una scelta ricorrere
alla presunzione. Vale intanto
seguì il primo governo Italiano,
il quale, avendo gettata per

1800 una straordinaria impostazione
di 17 milioni sulla Lombardia,
e ripartita fra il dazio, il con-
sumo, e il consumo dei generi
e via, a quest'ultimo riguardo
nelle città murate e Angghi chius
avuto appunto la forma del dazio
d'entrata, sostituendosi ai postumi
aperti quella tassa che fu poi
detto del testaccio o peronale.
Io non fai pertanto che seguire
le tracce dei sapientissimi no-
vini di Stato del primo Regno
d'Italia; il che ho creduto oppor-
tuno di notare fin da questo
momento, ad impedire che talun
adopere ad accusarmi d'avere col-
mo progetto smentitato in parte
l'indole dell'imposta.

Per quanto poi riguarda il
proposto dato unitario d'dere
per ogni abitante, non ho bisogno
di dirvi che lo determinato
in contemplazione del comple-
xio intuito di 170 milioni
rischia di lire, che paremi infi-
camente ritratto da questo aspetto

Di rendita, nella grande agi-
go in proposito.
Questo invece non mando no-
mente alla stessa attenzione,
è la disfisione. Si contri-
buenti. Quel che noi consideriam-
mo che non tutti consumano
la qualità udesima. Di nu-
ovato se la medesima quanti-
tute i più agiati ricevano
le qualità migliori, e chi ha
la mensa abbondante di pane
ne consuma indubbiamente (per
insolabili exigenze) in qua-
ntità maggiore di chi è costretto a
misurarlo a sé ed alla famiglia
grande. Dio, ciò noi consideriam-
mo costretti a credere che
l'ugualità della tassa sarebbe
una ingiustiz. Aggiungete
che, indipendentemente dalla
questione di consumo di pane
è vero che l'imposta gravita
più su coloro che meno hanno
Per l'attenzione del quale
principio propone il giudicio di
una commissione (art. 77)

Volti poi che questa posse-
presentata bussi dal Sindaco del
rispettivo Comune, ma che que-
de suoi membri fossero nominati
dal Prefetto, per un breve periodo
(per motivi che voi già con-
prendete, e che io volgerò a voce)
il risettore la classificazione esclu-
sivamente della rappresentanza
Comunale, ed agli stolti da essa.

Ed ora una' ultima considerazio-
ne quanto alla forma. Io pro-
pongo che il contribuente sia
abilitato a soddisfare alla tassa
in frumenti, gran fieno, segala
e riso. E credo che questa
disposizione sia per influire
nel bimbi esito della legge
molto più vantaggiosamente
che altri potrebbe non aspettar-
si, quantunque a non diffi-
cile di troppo la condizione
dell'appaltatore, abbia escluso gli
altri prodotti agricoli. Vi' note-
rete poi che fissai il 15 agosto
il 30 Novembre l' ogni anno,
per indennamento. La popola-
zione rurale ed i popolanti

(di cui sarà costituito gran
parte degli imponibili) ne
che i diritti monetari dell'au-
tunno sarebbero a loro disposizione
Potrebbero non avere invece, adan-
che ogni somma che non am-
monta a cinquanta milioni
Ma, abilitati a soddisfare in
natura lo faranno.

A chi oppongesse che chi ha il
primo da portare all'appaltatore
potrà pure per renderlo, io rispo-
derei appellandomi alla costante
esperienza.

Il villoso sa che soddisfando a
nuovato in natura paga il
doppio, il triplo forse. E tuttavia
su' certo non vanta lasciarsi la
mettendo. E tutela poi del
contribuenti, io proposi nella mo-
zione di legge un limite all'ingorizia
dell'appaltatore.

E d'altronde il soddisfare in
natura anche a contatti con
l'appaltatore è non obbligatorio.
Ben s'intende che spetterà
al regolamento il fissare in

non estrarre dove il soddisfacimento
in grano potrà essere fatto;
giacché non converrebbe costringere l'appaltatore a tenere in
ogni giorno un granjio aperto.
E qui chiedo con un'avvertenza:
Nella legge d'imposta sul maci-
nato viene introdotta la ritenuta
sui redditi provenienti dai
titoli del debito pubblico. Non
farò d'incubo ripetere essere questa
la più giusta fra le imposte,
più giusta anzi quanto più
quei redditi saranno tassati
in proporzione agli oneri
che aggiravano in Italia ogni
colto ceppite di ricchezza.—
Io pure l'introdussi nel mio
progetto. Giudicherete voi se
sia più logico formularlo
invece in separata legge,
anziché lasciarla unita ad
una colla quale non ha
verun legame, e dalla quale
per ragioni facili a com-
prendersi io non potrei
staccarla.

Progetto di legge.

per una imposta sulla con-
sumazione dei succinti provenien-
ti dai cereali, dai legumi secchi,
dalle castagne, dal riso, e del
riso in grano.

Art.º 1º

E' imposta a favore dello Stato
una tassa di consumazione
sulle farine provenienti dal mai-
nato di prodotti agricoli qui appunto
descritti, come pure del riso in
grano, giusta la tariffa seguente:

Farina di Grumento, a quintale	L. 2.-
Zer. o Doppia manifattura	" 3.-
Zer. detta farinella	" 1.-
Zer. di granoturco e Segala	" 1.-
Zer. orzua	" 1.-
Zer. di altri cereali, legumi secchi e Castagne	" 0.50
Zer. di riso, e riso in grano	" 2.50

Articolo 2°

Cale imposta- pelle Citta' univa-
te ed altri luoghi reali esente
chiusi, sarà spettata all'atto
dell'introduzione del rispettivo
genere, salvo il caso di transito
di deposito per quali saranno
da applicarsi le norme ora
riguenti sul dazio consumo univoto.
E tutto ciò senza pregiudizio delle
disposizioni portate dal Decreto
legislativo 28 Giugno 1866, N° 3018,
che continueranno ad essere in vigore
con estensione, all'attirarsi di questa
legge, alle Province Venete e Bran-
diziane, nelle quali cessa di conten-
dersi formalmente il diritto di prestimo
e forno ini escrito nei Comuni aperti.

Articolo 3°

Il proprietario e l'esercente di mu-
nitione, sito entro Citta' o luoghi
chiusi, dovranno solidalmente fra
loro fornire allo Stato proporzione-
nata cauzione per l'imposta stabilita
colla presente legge per capo di
manifattura e di consumo nell'ar-

nell'intero delle feste e luoghi
stessi di altro dei generi di
cui il precedente art^o 1^o

Artic^o 4

Nel Comune e luoghi aperti
l'imposta sarà Imposta da
una tassa personale, di cui
si tiranno responsabili i
Comuni medesimi e corrispon-
dente a L. 3. per ogni abi-
tante, che nel 1^o Giugno di
ogni anno risulti iscritto nella
rispettiva anagrafi.

Artic^o 5^o

Della percezione dell'imposta com-
pletissima di questa tassa, sarà ogni
anno, prima dell'esimo del Giu-
gno, ripartita la popolazione di
ogni Comune (con riguardo alle
esclusioni qui appresso fissate)
in tre classi; supponendo ciascuno
di registrarsi nella prima in
ragione di $\frac{11}{20}$, quelli della seconda

in ragione di $\frac{6}{20}$, e quelli della
steza in ragione di $\frac{3}{20}$.

Articolo 6.

Saranno costituiti dall'elenco
degli impossibili:

- 1° Gli assolutamente miserabili
- 2° Gli minori di anni 14 com-
piti, e maggiori di 65 pure
compiti.
- 3° I militari e le guardie di
Finanza mentre sono in ser-
vizio, e fino ad un anno dopo
il riportato congedo definitivo.
- 4° Gli orfani nulla tenuti fino
all'età di 17 compiuti.

Articolo 7.

Canto la classificazione quanto
l'esclusione degli impossibili, di
cui gli Art. 5 e 6 saranno opera-
te da una Commissione di cinque
membri, di cui uno sarà il Sindaco
come Presidente, e gli altri verranno
nominati nello Consiglio Comun-
uale e intata dal Prefetto, al quale
resta derivato il giudizio inappelle-
tabile in caso di ricorso contro le

Deliberazioni della Commissione
statale.

Articolo 8:

L'imposta sarà da ogni Comune
peretta di regola mediante appal-
to, il corrispettivo del quale gli
sarà abbonato dallo Stato sul
primo dei due versamenti in
quali dovranno farsi sulla Yada
della Vesperia Provinciale in due
eguali rate, uno scadente il 31
Agosto e l'altro il 15 Dicembre
d'ogni anno.

Articolo 9

I contribuenti saranno tenuti
a pagare la tassa al Commu-
nue in due ratei eguali, l'uno
scadente il 15 agosto e l'altro
il 30 Novembre d'ogni anno.

Articolo 10

L'appaltatore sarà obbligato a
ricevere il soddisfacimento della taf-
fa, che dal contribuente venisse
offerto, in frumento, in grano
tutto, segala o riso. E ciò al
prezzo delle monete che saranno
pubblicate o varie dei rispettivi

Mariaggi, con finanza del
10 per 100, e col diritto di
rifatto de' generi non suoi o
di qualità al di sotto della
medioce.

Articolo 11.

La presente legge andrà in at-
tività col 1^o Giugno 1869, ed
a datare da tal giorno le dispo-
sizioni dell' articolo 5 del D^el legi-
zativo 28 Giugno 1866 ⁹⁰ n. 3023,
saranno applicate quanto ai re-
diti provenienti dai titoli del
debito pubblico, più quali si
riscuotono l'imposta di rincaro
mobile mediante ritenuta allat-
to del pagamento degl'interes-
si fatto dal tesoro così all'inter-
no che all'estero.

Articolo 12.

Il Governo del Re ha facoltà
di provvedere con decreto reale
in quanto occorre per l'im-
piazzone di questa legge.

Attesto
Dell'origine fatta Depdo Petruzz.